

DELIBERAZIONE N° **555**
 SEDUTA DEL **21 GIU. 2018**

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA - Ufficio Politiche del Lavoro

OGGETTO Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 4 - D.G.R. 30 aprile 2018 n. 370
 Avviso Pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema Servizi).
 Approvazione.

ASSESSORE DIPARTIMENTO
 Relatore **POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**
 La Giunta, riunitasi il giorno **21 GIU. 2018** alle ore *11h 5* nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente			X
3.	Luca BRAIA Componente		X	
4.	Roberto CIFARELLI Componente		X	
5.	Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Componente			X
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente		X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **06** pagine compreso il frontespizio
 e di N° **01** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la L.R. n 12 del 2 marzo 1996 recante “Riforma dell’organizzazione regionale”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n.539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n.1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 227 del 19 febbraio 2014 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 694 del 10 giugno 2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 624 del 17 giugno 2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 434 del 17/05/2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 22 maggio 2015 con la quale sono state approvate le modifiche all’assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 26 maggio 2015 con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali

dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla D.G.R. n. 689/2015;

- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 70 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020";
- VISTO il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA la L.R. del 31/05/2018, n. 8, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2018";
- VISTA la L.R. del 31/05/2018, n. 9, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.";
- VISTA la D.G.R. dell'1/06/2018, n.474, avente ad oggetto: "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-2020.";
- VISTA la Legge regionale del 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)";
- VISTA la Legge regionale del 13 maggio 2016, n. 9 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)";
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 dicembre 2016 n. 1505 che prevede l'implementazione del modello organizzativo dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Basilicata, funzionalmente incardinato nel Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTO il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- VISTO in particolare, l'art. 12 - Accreditamento dei servizi per il lavoro-, comma 1, del su citato d.lgs n. 150/2015, che rinvia alle Regioni e le Province autonome la definizione dei propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il D.M. n.3/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati dall'art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

VISTA la D.G..R. n. 370/2018 che approva la "Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Basilicata" confermando integralmente i contenuti della DGR n. 271 del 30 marzo 2018;

CONSIDERATO che in attuazione della succitata Disciplina occorre dare avvio alla procedura per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro, con l'unito Avviso Pubblico, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che definisce le modalità operative della procedura di accreditamento, gli strumenti negoziali per l'affidamento dei servizi;

RITENUTO di dover rinviare a distinto provvedimento dirigenziale l'approvazione dei criteri di misurazione di qualità, efficacia, efficienza ed affidabilità dei servizi erogati nonché gli standard dei risultati attesi, i costi e le condizioni di erogazione nonché il Manuale operativo di gestione;

CONSIDERATO che la presentazione delle istanze di candidatura decorre dal decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;

RITENUTO che la procedura di candidatura, PASS Basilicata Lavoro completamente informatizzata, è supportata da apposito manuale per la compilazione;

su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;


DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'Avviso pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rinviare a distinto provvedimento l'approvazione dei criteri di misurazione di qualità, efficacia, efficienza ed affidabilità dei servizi erogati nonché gli standard dei risultati attesi, i costi e le condizioni di erogazione;


3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio regionale;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.it.

IL RESPONSABILE P.O.



(ANNA MARIA MARTINO)

IL DIRIGENTE




(MARIA ROSARIA SABIA))

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche Del Lavoro

AVVISO PUBBLICO

per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro

PASS Basilicata Lavoro

(Procedura Accreditamento Sistema Servizi)

Istituzione Elenco Regionale Soggetti Accreditati

ai Servizi al Lavoro

Sommario

Articolo 1 - Normativa di riferimento	2
Articolo 2 - Oggetto e finalità	3
Articolo 3 - Soggetti destinatari dell'accreditamento	3
Articolo 4 - Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati	3
Articolo 5 - Requisiti dei Soggetti destinatari	4
Articolo 6 - Requisiti generali e specifici e documentazione	5
Articolo 7 - Figure professionali previste e funzioni correlate	6
Articolo 8 - Requisiti delle figure professionali per i servizi di base (Area A di accreditamento)	7
Articolo 9 - Requisiti delle figure professionali per i servizi specialistici (Area di accreditamento B e C)	7
Articolo 10 - Modalità e termini per la presentazione delle domande	8
Articolo 11 - Istruttoria delle domande	9
Articolo 12 - Erogazione dei Servizi	9
Articolo 13 - Obblighi del soggetto accreditato	10
Articolo 14 - Responsabile del procedimento	11
Articolo 15 - Standard di qualità dei servizi	11
Articolo 16 - Controlli - Tutela della privacy	11

Articolo 1 - Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative;

Accordo quadro tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CPR e il suo rinnovo per l’annualità 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n.238 /CSR;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.3 dell’11 gennaio 2018 “Criteri per l’accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati dall’art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003”;

Legge regionale n. 30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”;

Legge regionale n. 9 del 13 maggio 2016, “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)”;

Legge regionale del 30 gennaio 2017, n. 4, “Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro”;

Deliberazione di Giunta regionale n.927 del 10 luglio 2012 che approva le disposizioni per l’accreditamento degli organismi di formazione e orientamento;

Deliberazione di Giunta regionale n.1505 del 23 dicembre 2016, “Osservatorio del Mercato del Lavoro - Approvazione modello di implementazione e sviluppo PO FSE 2014-2020”;

Deliberazione di Giunta regionale n. 271 del 30 marzo 2018, che adotta la “Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Basilicata” rinviando l’approvazione all’acquisizione del previsto parere della competente Commissione Consiliare;

Deliberazione di Giunta regionale n. 370 del 30 aprile 2018 “Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Basilicata - Approvazione”.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

1. In funzione integrativa dell'offerta di servizi erogati dai Centri per l'Impiego, la Regione Basilicata attraverso l'Istituto dell'accreditamento riconosce ad un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a partecipare al sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, secondo le procedure e le modalità di cui al presente Avviso.
2. In attuazione della D.G.R. n. 370 del 30 aprile 2018 "Disciplina per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Basilicata" (di seguito Disciplina per l'accreditamento) e in conformità al decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n.3/2018, l'Avviso definisce le procedure di accreditamento della Regione Basilicata per l'erogazione dei servizi per il lavoro di base e specialistici, di cui alla l. r. n. 4/2017, da parte di soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata Disciplina di riferimento.

Articolo 3 - Soggetti destinatari dell'accreditamento

1. Possono presentare domanda di accreditamento i soggetti indicati all'articolo 5 della Disciplina per l'accreditamento, ovvero:
 - Soggetti in possesso dell'autorizzazione nazionale allo svolgimento di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 276/2003;
 - Soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative, di consorzi di imprese e consorzi di cooperative;
 - Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti;
 - Università, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti;
 - Camere di Commercio;
 - Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali;
 - Enti Bilaterali e loro consorzi;
 - Fondazione Lavoro, istituita dall'ordine dei consulenti del lavoro e in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, attraverso i consulenti del lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.

Articolo 4 - Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti accreditati

1. I soggetti di cui al precedente articolo 3 con la domanda di accreditamento chiedono l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi del lavoro di cui all'articolo 13 della Disciplina per l'accreditamento (di seguito Elenco regionale) in una o più delle tre Aree omogenee di cui al successivo comma 2. In particolare, chiedono l'iscrizione nell'area A e facoltativamente nell'Area B e/o nell'Area C. L'Elenco regionale è istituito presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro e pubblicato sul Portale Basilicata Lavoro nella sezione dedicata "PASS Lavoro Basilicata (Procedura di Accreditamento Sistema Servizi)".

2. L'Elenco regionale, ordinato secondo una progressione alfabetica, è articolato in tre aree omogenee:
 - Area A prestazioni per le persone e prestazioni per i datori di lavoro;
 - Area B prestazioni specialistiche per il sostegno alla mobilità transnazionale;
 - Area C prestazioni specialistiche per le persone svantaggiate tra cui le persone con disabilità.

L' Elenco regionale è aggiornato periodicamente, a cadenza triennale.

3. Con l'iscrizione all'Elenco regionale il soggetto accreditato assume gli obblighi specificamente previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 5 – Requisiti dei Soggetti destinatari

1. L'accREDITamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale, è conseguito e mantenuto dai soggetti di cui al precedente articolo 4 in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti soggettivi giuridico-finanziari di cui all'articolo 7 della Disciplina per l'accREDITamento, diversificati a seconda della tipologia del soggetto che presenta la domanda (Sezione B della domanda telematica);
 - b) requisiti strutturali, relativi ai locali e alle attrezzature di cui all'articolo 8 della Disciplina per l'accREDITamento (Sezione C della domanda telematica);
 - c) requisiti relativi alle figure professionali di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 della Disciplina per l'accREDITamento, diversificati a seconda delle aree per cui si chiede l'accREDITamento (Sezione D della domanda telematica).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono:
 - avere un proprio sito internet, una casella di posta elettronica ufficiale per comunicare con gli utenti e una casella di posta certificata per comunicare con le Amministrazioni Pubbliche;
 - essere dotati di un codice etico;
 - essere in possesso di certificazione sull'affidabilità e la qualità del processo di erogazione dei servizi per cui si chiede l'accREDITamento (certificazione ISO), oppure aver avviato la procedura per ottenere la certificazione. In quest'ultimo caso, la procedura deve concludersi con il rilascio della certificazione ISO entro il termine inderogabile di tre mesi dall'iscrizione nell'Elenco regionale. Il mancato conseguimento della certificazione, nel termine prescritto, costituisce motivo di revoca dell'accREDITamento con contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accREDITati.
3. Il possesso dei requisiti generali di cui al comma 2 è dichiarato nella Sezione A della domanda telematica, con allegazione della documentazione richiesta.
4. Le Agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e i soggetti accREDITati ai servizi al lavoro in altre Regioni o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con almeno una sede operativa nel territorio della Regione sono accREDITati presso la Regione Basilicata ed iscritti nell'Elenco regionale secondo una procedura semplificata. Analogamente, gli operatori già accREDITati alla formazione nella Regione Basilicata sono accREDITati per lo svolgimento dei servizi al lavoro ed iscritti nell'Elenco regionale secondo una procedura semplificata.
5. I soggetti di cui al precedente comma 4 non devono produrre la documentazione già fornita in sede di accREDITamento presso un'altra Amministrazione o altro ufficio della Regione Basilicata e sono assunte come accertate le circostanze già oggetto di verifica. Questi soggetti presentano una

autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti già dimostrati, il loro mantenimento e gli estremi dei rispettivi provvedimenti di accreditamento; devono comunque documentare che la sede operativa nel territorio regionale risponde alle caratteristiche strutturali di cui all' articolo 8 della Disciplina per l'accreditamento e comprovare la disponibilità delle figure professionali previste agli artt. 9, 10, 11 e 12 della stessa Disciplina.

Articolo 6 – Requisiti generali e specifici e documentazione

1. I requisiti giuridico finanziari generali e specifici che devono essere posseduti dai soggetti che chiedono l'accreditamento sono individuati all'articolo 7 della Disciplina per l'accreditamento e vengono dichiarati in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Sezione B della domanda telematica). La Regione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
2. I requisiti strutturali individuati dall'articolo 8 della Disciplina per l'accreditamento devono essere comprovati allegando la documentazione richiesta. (Sezione C della domanda telematica). I locali destinati ai servizi al lavoro devono:

- essere distinti ed identificabili rispetto a quelli nei quali sono ubicate attività svolte da altri soggetti;
- utilizzati in via esclusiva per attività relative ai servizi per cui si richiede l'accreditamento;
- conformi alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle norme antincendio e in materia di accessibilità per le persone con disabilità;

avere la seguente configurazione minima:

- spazio dedicato all' accoglienza e all'attesa (almeno un open space con 4 sedute e display informativi);
- sportello informativo (front-office) esclusivamente rivolto ai servizi per il lavoro per indirizzare l'utente ai servizi disponibili;
- spazio per i colloqui individuali con caratteristiche atte a tutelare la riservatezza durante i colloqui individuali (box separati da tramezzi e sufficientemente distanti);
- spazio dotato di almeno due postazioni informatiche collegate alla rete internet per la consultazione di banche dati, per consentire la ricerca di domande di lavoro.

La predetta strutturazione e configurazione è comprovata dalla planimetria dei locali.

3. La disponibilità dei locali deve risultare giuridicamente riconducibile al soggetto richiedente l'accreditamento, comprovata dal titolo allegato di disponibilità di data certa e, in caso di possesso diverso dalla proprietà (locazione, comodato), di durata non inferiore a tre anni a far data dalla domanda di accreditamento.
4. I soggetti che chiedono l'accreditamento devono assicurare la disponibilità, ai sensi dell'articolo 8 della Disciplina per l'accreditamento, in ciascuna sede di attrezzature e materiali idonei allo svolgimento delle attività. Ai fini dell'assolvimento del presente requisito, presso ciascuna sede devono risultare almeno:
 - tre postazioni dedicate all'utenza complete di tavolo, sedia, dotate di PC con relativo accesso ad internet e stampante di rete;
 - una linea telefonica, una fotocopiatrice e uno scanner;
 - una connessione Wi-Fi accessibile in tutta la sede;

- collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro della regione Basilicata (BASIL) e con Cliclavoro.

Alla domanda telematica è allegata una nota con la descrizione della disposizione degli spazi, degli arredi, dei collegamenti telematici, delle attrezzature e della cartellonistica.

5. La disponibilità delle figure professionali in possesso dei requisiti generali e specifici per aree di accreditamento, individuati dagli articoli da 9 a 12 della Disciplina per l'accreditamento, deve essere comprovata (sezione D della domanda telematica). Alla domanda telematica sono allegati i contratti o lettere di incarico con durata pari ad almeno tre anni e i curricula vitae dei professionisti.

Articolo 7 - Figure professionali previste e funzioni correlate

1. Ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 9 della Disciplina per l'accreditamento, all'interno di ciascuna sede operativa deve essere garantita la presenza delle seguenti figure professionali:
 - un responsabile di sede che può avere anche la funzione di operatore;
 - almeno due operatori addetti ai servizi per il lavoro;
 - almeno un orientatore.
 2. Per la Fondazione Lavoro, accreditata ai sensi del presente Avviso, la figura del responsabile organizzativo è assolta dal consulente del lavoro delegato dalla Fondazione. Per le Scuole secondarie superiori la figura del responsabile organizzativo è assolta dal dirigente scolastico. Per l'Università degli Studi la figura del responsabile organizzativo è assolta dal delegato del Rettore al placement.
 3. Il responsabile organizzativo coordina le risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative; gestisce le relazioni esterne; supervisiona e monitora le azioni e i programmi delle attività.
 4. L'operatore del servizio per il lavoro svolge prestazioni inerenti le funzioni di gestione dell'accoglienza e di valutazione del caso individuale (profiling) e dello screening dei fabbisogni dell'utenza, nonché l'orientamento di primo livello, in relazione agli ambiti di intervento relativi a ciascuna area per la quale si chiede l'accreditamento.
 5. L'orientatore svolge prestazioni riconducibili alle funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro; tutoraggio nelle misure di sostegno all'inserimento lavorativo; individuazione dei fabbisogni delle imprese; consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale; consulenza orientativa¹ in funzione delle diverse caratteristiche delle persone; bilancio di competenze².
1. Tutte le figure professionali devono risultare impiegate con contratto di lavoro o lettera di incarico stipulato direttamente con il soggetto che chiede l'accreditamento, nelle forme consentite dalla legge, in modo tale da garantire la continuità del servizio.

¹ Il servizio è descritto dall'Accordo Governo, Regioni ed Enti locali recante *Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni ed ai servizi di orientamento*, approvato dalla Conferenza Unificata del Novembre 2014.

² Il bilancio di competenze è una pratica orientativa che può prevedere diverse metodiche che fanno riferimento alla "Carta Qualità Europa BdC", elaborata dalla Federazione Europea dei Centri di bilancio e di orientamento professionale (documento tecnico sul bilancio di competenze, Roma, Ottobre 2008, pubblicata in Italia da ISFOL).

Articolo 8 - Requisiti delle figure professionali per i servizi di base (Area A di accreditamento)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica) e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata come responsabile gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali;
 - diploma di laurea triennale e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata come responsabile gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali;
 - diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza lavorativa documentata come responsabile gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali.
2. L'operatore dei servizi, per il lavoro per l'espletamento dei servizi di base previsti (Area A di accreditamento), deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli e deve possedere i livelli di esperienza lavorativa di seguito specificati, alternativi tra loro:
 - diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica) e almeno un anno di esperienza documentata presso unità organizzative od aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree oggetto di accreditamento;
 - diploma di istruzione secondaria e almeno tre anni di esperienza documentata nello svolgimento di attività rientranti nelle aree oggetto di accreditamento.
3. L'orientatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di laurea (magistrale o laurea specialistica) in discipline giuridiche o socio-psicologiche o umanistiche e tre anni di esperienza nei servizi per il lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro.

Articolo 9 - Requisiti delle figure professionali per i servizi specialistici (Area di accreditamento B e C)

1. Ai sensi dell'articolo 11 del Disciplinare per l'accreditamento, qualora il soggetto richiedente l'accreditamento intenda erogare anche i servizi specialistici ricompresi nell'Area B e/o nell'Area C di accreditamento è tenuto a dotare le singole sedi di riferimento di operatori con particolari professionalità. Per l'espletamento delle attività ricomprese nell'area B di accreditamento, lo stesso operatore dei servizi per il lavoro, oltre al titolo di studio e alla competenza richiesta per l'erogazione dei servizi di base, deve aver maturato esperienza documentata di almeno un anno nell'organizzazione/gestione di progetti di mobilità transnazionale rivolta a giovani in formazione o a persone in stato di disoccupazione e/o di progetti di scambi transnazionali; oppure all'operatore dei servizi per il lavoro di cui al precedente articolo 8, comma 2, si affianca un operatore esperto in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica) con almeno un anno di esperienza documentata in progetti di mobilità transnazionale.
2. Per l'espletamento delle attività ricomprese nell'Area C di accreditamento, lo stesso operatore dei servizi per il lavoro, oltre al titolo di studio e alla competenza richiesta per l'erogazione dei servizi di base, deve aver maturato esperienza documentata di almeno un anno nello svolgimento di attività rientranti nell'Area C di accreditamento, come "Responsabile sociale dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati" o nella "Progettazione di attività formative rivolte alle fasce deboli"; oppure all'operatore dei servizi per il lavoro di cui al precedente articolo 8, comma 2, si affianca almeno un operatore esperto in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica) con

almeno un anno di esperienza documentata come “Responsabile sociale dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati” o nella “Progettazione di attività formative rivolte alle fasce deboli”.

3. L’orientatore per l’espletamento delle attività ricomprese nell’Area B di accreditamento, oltre al titolo di studio e alla competenza richiesta per l’erogazione dei servizi di base, deve aver maturato esperienza di almeno un anno nello svolgimento di una delle attività rientranti nell’Area B di accreditamento; oppure all’orientatore di cui al precedente articolo 8, comma 3, si affianca almeno un orientatore in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica) con almeno un anno di esperienza documentata come nello svolgimento di una delle attività rientranti nell’Area B di accreditamento.
4. L’orientatore per l’espletamento delle attività ricomprese nell’Area C di accreditamento che comprende anche interventi a favore delle persone con disabilità è una figura aggiuntiva all’orientatore addetto ai servizi di base e/o ai servizi di cui all’Area B. Questa figura professionale deve possedere il diploma di laurea specialistica con indirizzo psico-socio-pedagogico e aver maturato l’esperienza di almeno un anno nello svolgimento di attività relativa alla gestione delle situazioni di svantaggio e/o disabilità .
5. Tutti requisiti relativi agli aspetti strutturali e alle figure professionali di cui al presente Avviso rappresentano condizioni obbligatorie minime per ottenere l’accreditamento e l’iscrizione nell’Elenco regionale per le Aree di interesse.

Articolo 10 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all’articolo 3 dell’Avviso presentano domanda di accreditamento all’ erogazione dei servizi al lavoro di base e specialistici, indicando le aree di interesse di cui all’articolo 4 dell’Avviso, esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sul sito web regionale dedicato, Basilicata Lavoro, sezione PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema Servizi).
2. La procedura è attivata nella pagina www.lavoro.basilicata.it al link: PASS Basilicata Lavoro. La domanda di candidatura può essere presentata dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURB, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e fino al quarantesimo giorno successivo a detta pubblicazione, per la scadenza della prima finestra. Con successivo provvedimento dirigenziale saranno definite i periodi di apertura e chiusura delle ulteriori finestre temporali. Alla domanda telematica vanno obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiesti dalla procedura, per le singole sezioni. Successivamente all’invio della domanda telematica di accreditamento, con assegnazione di un numero identificativo e di protocollo, il sistema consente l’accesso solo in modalità consultazione.

Dopo la compilazione di tutte le Sezioni della procedura telematica, il Sistema genera il modulo di domanda (file.pdf_riepilogativo) che il legale rappresentante del soggetto candidato deve firmare digitalmente ed allegare insieme ai documenti richiesti.

Nella stessa pagina www.lavoro.basilicata.it , al link: PASS Basilicata Lavoro è pubblicato il Manuale delle procedure di predisposizione e inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico. Per le richieste di chiarimento sulla stessa pagina è attivo il servizio “Richiedi Info” all’ indirizzo email: passbasilicata@regione.basilicata.it PEC: accreditamentoservizilavoro@pec.it

Articolo 11 - Istruttoria delle domande

1. La domanda di accreditamento deve rispettare le seguenti condizioni, a pena d'inammissibilità:
 - compilazione della domanda di candidatura secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Avviso;
 - compilazione di tutte le Sezioni della domanda con l'inserimento delle informazioni/documenti previsti dall' Avviso e dalla Disciplina per l'accREDITamento, secondo le modalità indicate.
2. Tutti i requisiti (generali/comuni e specifici) di cui al presente Avviso e al Capo II della Disciplina per l'accREDITamento (D.G.R. n. 370/2018), devono essere dimostrati e comprovati mediante la produzione dei documenti richiesti dalla procedura. In caso di mancanza di uno solo dei documenti richiesti, la Regione procede a dichiarare l'inammissibilità della domanda. Nel caso ne ricorrano i presupposti, la Regione può richiedere integrazioni indicando le modalità ed i termini di trasmissione della documentazione aggiuntiva, prima dell'adozione del provvedimento di esclusione della domanda. In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine assegnato, la Regione dispone l'inammissibilità.
3. Le istanze di candidatura, pervenute tramite la piattaforma PASS Basilicata Lavoro con i relativi allegati, sono esaminate dall'Ufficio Politiche per il Lavoro che, ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa, procede ai sensi della legge n. 241 del 17 agosto 1990.
4. Con provvedimento dell'Ufficio Politiche del Lavoro, entro 60 giorni dalla presentazione delle candidature, in caso di esito positivo i soggetti candidati vengono accreditati ai servizi al lavoro ed iscritti nell'Elenco regionale; in caso di esito negativo è comunicato ai soggetti esclusi il rigetto della domanda. L'Elenco è pubblicato sul BURB e sul sito regionale dedicato all'accREDITamento PASS Basilicata Lavoro; tale pubblicazione vale come notifica per gli interessati. L'accREDITamento risulta efficace dalla data della predetta notifica.

Articolo 12 - Erogazione dei Servizi

1. I soggetti accreditati garantiscono, in raccordo con i Centri per l'Impiego, l'erogazione dei seguenti servizi di supporto informativo inerente:
 - il rilascio della DID on line attraverso la registrazione al portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e/o al BASIL;
 - l'accesso alle misure previste dall'art. 18 del d.lgs. 150/2015 nei confronti dei cittadini e agli incentivi e alle agevolazioni per le assunzioni nei confronti delle imprese;
 - le opportunità del mercato del lavoro locale, del sistema di formazione professionale, delle tipologie contrattuali e il relativo quadro di incentivi economici, politiche attive, misure e incentivi per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro e tutti gli altri servizi utili alla gestione delle misure di promozione delle politiche attive del lavoro, ai lavoratori e ai datori di lavoro.
2. La Regione Basilicata per consentire l'erogazione dei servizi, in una logica di integrazione tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro, fornisce al soggetto accreditato l'accesso ai portali "Cliclavoro Basilicata", "Lavoro Basilicata"; nel caso di erogazione di servizi finanziati con risorse pubbliche, fornisce l'accesso anche al Sistema Informativo del Lavoro della Regione BASIL.
3. I destinatari di Avvisi pubblici che finanziano una "dote-opportunità", o altrimenti denominata, composta di misure e servizi di politiche attive (orientamento, formazione, tirocinio,

accompagnamento al lavoro, ect), possono rivolgersi ai soggetti accreditati ai servizi al lavoro, iscritti nel corrispondente Elenco regionale. I soggetti accreditati (liberamente scelti dai destinatari) che intendono erogare servizi finanziati, nell'ambito regionale dei servizi al lavoro, sono obbligati a sottoscrivere digitalmente l'Atto Unilaterale di impegno reso disponibile dalla Regione sul sistema informativo PASS, per assicurare una corretta gestione e rendicontazione delle misure e servizi finanziati, ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 13 - Obblighi del soggetto accreditato

1. I soggetti accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a:

- a) fornire le proprie prestazioni a persone e datori di lavoro che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- b) svolgere i propri servizi senza oneri per i cittadini;
- c) garantire, in ciascuna sede operativa, l'apertura al pubblico per almeno 20 ore settimanali, distribuite su almeno 4 giorni lavorativi;
- d) comunicare all'Ufficio competente ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO;
- e) interconnettersi con i portali "Cliclavoro Basilicata" e "Portale Lavoro Basilicata" e alimentare il Sistema Informativo del Lavoro "BASIL" messo a disposizione dalla Regione Basilicata per trasmettere ogni informazione necessaria per la gestione, il controllo e il monitoraggio dei servizi dagli stessi erogate, secondo le modalità definite dalla Regione, ai sensi della legislazione vigente in materia;
- f) interconnettersi con il sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro, nonché inviare all'ANPAL ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- g) indicare in modo visibile, all'esterno di ciascuna sede operativa, una targa con gli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale con l'indicazione della Regione Basilicata e del suo logo identificativo, la tipologia del servizio e gli orari di apertura al pubblico;
- h) indicare in maniera visibile all'interno dei locali le informazioni relative al nominativo del Responsabile dell'Unità Organizzativa, agli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati e ai servizi per il lavoro erogabili. Le suddette informazioni sono contenute in apposita cartellonistica, in conformità alle specifiche direttive regionali relative all'utilizzo dell'immagine coordinata prevista per le attività di informazione e pubblicità;
- i) garantire ai loro operatori, impegnati nell'erogazione dei servizi, l'aggiornamento formativo sulla normativa nazionale e regionale in tema di politiche attive del lavoro;
- l) osservare le disposizioni previste dalla normativa vigente relative al trattamento dei dati personali e al divieto d'indagine sulle opinioni.

2. In sede di istanza di accREDITAMENTO, il soggetto candidato sottoscrive digitalmente l'impegno al rispetto di tali adempimenti.

Articolo 14 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento è:
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione, Ricerca - Ufficio Politiche per il lavoro.

Dirigente Responsabile: Maria Rosaria Sabia.

Responsabile del procedimento: Anna Maria Martino.

Articolo 15 - Standard di qualità dei servizi

1. La Regione Basilicata effettua il monitoraggio ed il controllo sulle attività e sui servizi erogati dai soggetti accreditati, secondo indicatori di qualità di efficienza, di efficacia e di operatività individuati con successivo provvedimento dirigenziale.

Articolo 16 - Controlli - Tutela della privacy

1. La Regione effettua controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotte, in ordine al rispetto degli impegni assunti, nonché sulle attività in svolgimento, anche attraverso accertamenti diretti. Fermo l'obbligo del soggetto accreditato di fornire con cadenza triennale una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti dell'accreditamento, ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni dall'intervenuta modifica.
2. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso, in occasione dell'espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR - "Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018".

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Woue

IL PRESIDENTE

A

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

27.06.2018

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Handwritten signature]